



PROTOCOLLO DI LEGALITA'
tra le PREFETTURE - UU.TT.G. di

TRIESTE
UDINE
GORIZIA
PORDENONE

ed

ANAS S.p.A.



Compartimento della Viabilità per il Friuli Venezia Giulia

**AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI
INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEL
SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI
SERVIZI E FORNITURE**



PREMESSO CHE

Gli organismi pubblici, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. possono, in via convenzionale, raccordare le proprie funzioni al fine di garantire che, in determinate materie, i rispettivi compiti istituzionali vengano svolti secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità; si rende necessario assumere iniziative finalizzate a garantire la regolarità dei cantieri e il rispetto della normativa in materia di lavoro e di sicurezza dei lavoratori e ciò anche al fine di concorrere a favorire, attraverso un puntuale monitoraggio, che le infrastrutture viarie, di peculiare rilevanza ai fini dello sviluppo del territorio regionale del Friuli Venezia Giulia e non solo, vengano realizzate nel rispetto dei tempi previsti;

che per assicurare il pieno rispetto della legalità nel settore dei lavori della rete viaria di competenza ANAS, è necessario dare corso ad un più intenso e sinergico rapporto di collaborazione interistituzionale che abbia come obiettivo il contrasto efficace dei tentativi di condizionamento e/o infiltrazione criminale, in un quadro di sicurezza pubblica allargata e partecipata;

che è intendimento delle Prefetture firmatarie il presente Protocollo, nel quadro della particolare attenzione riservata ai temi della sicurezza, assumere, in collaborazione con i soggetti istituzionalmente interessati, le iniziative necessarie al fine di intensificare i controlli mirati a prevenire o reprimere ogni possibile tentativo di infiltrazione e/o condizionamento della malavita organizzata nel mercato del lavoro e degli appalti pubblici;

le opere che ANAS deve realizzare sul territorio di questa regione determinano per volume di investimento, complessità e durata dei lavori un rilevante impatto sul territorio di competenza delle Prefetture del Friuli Venezia Giulia;

2/10



l'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 subordina la stipula dei contratti nonché l'autorizzazione dei subcontratti, cessioni o cottimi concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici, allorquando superino un determinato valore, all'acquisizione delle informazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo;

a questi ultimi fini si rende opportuno concordare, in relazione ai contratti di appalto, limiti di valore inferiori a quelli normativamente previsti, ai fini del rilascio delle informazioni di cui al citato art. 10;

è volontà dei firmatari del presente Protocollo assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nel settore dei pubblici appalti interessati alla realizzazione di opere pubbliche nonché l'erogazione di forniture e servizi pubblici, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa;

RITENUTO

che i Prefetti di Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone ed ANAS possono meglio assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nel settore suindicato mediante sottoscrizione del presente "Protocollo di Legalità" finalizzato alle attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, in particolare con il monitoraggio da attuarsi attraverso le approfondite informazioni che saranno fornite dalle Forze di Polizia.

3/10



TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

la Prefettura U.T.G. di Trieste

rappresentata dal Prefetto
Dott. Giovanni BALSAMO

la Prefettura U.T.G. di Udine

rappresentata dal Viceprefetto Vicario
Dott. Francesco PALAZZOLO

la Prefettura U.T.G. di Gorizia

rappresentata dal Prefetto
Dott.ssa Maria Augusta MARROSU

la Prefettura U.T.G. di Pordenone

rappresentata dal Viceprefetto Vicario
Dott. Francesco CAPPETTA

e

ANAS S.p.A.

Compartimento della Viabilità per il Friuli Venezia Giulia
rappresentata dall'Ing. *Cesare SALICE*

sottoscrivono il presente accordo

4/10



ART. 1

Clausole e condizioni di gara

L'ANAS si impegna ad adottare e ad inserire negli atti di gara e nei contratti con le imprese aggiudicatarie, compatibilmente con la disciplina generale prevista dalla legge e con le disposizioni comunitarie in vigore per l'Italia, clausole e condizioni idonee ad incrementare la sicurezza degli appalti e la trasparenza delle relative procedure, soprattutto per quanto concerne la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, curandone l'applicazione.

In tal senso, l'ANAS si impegna, altresì, a concordare l'inserimento negli atti di gara di clausole e condizioni che potranno essere suggerite dalle Prefetture che sottoscrivono il presente Protocollo.

L'ANAS si impegna sin d'ora a prevedere negli atti di gara:

- l'invito alle ditte concorrenti di indicare i numeri di iscrizione INPS, INAIL, Casse Edili o altro Ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione, nonché l'obbligo anche per le imprese subappaltatrici di comunicare tali dati;
- l'obbligo per l'impresa aggiudicataria, di trasmettere l'elenco nominativo del personale, a qualsiasi titolo operante presso il cantiere;
- un espresso riferimento a tutti gli obblighi derivanti per l'impresa aggiudicataria dal presente Protocollo.

L'ANAS si impegna, altresì, ad includere nei propri bandi di gara le seguenti clausole che formeranno poi parte integrante dello stipulando contratto con l'impresa aggiudicataria:

Clausola n. 1

“La sottoscritta impresa elenca tutte le ditte/società (denominazione, ragione sociale e sede) indipendentemente dal fatto che partecipano alla gara, rispetto alle quali, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, il concorrente dichiarante si trova in situazione di controllo diretto e/o indiretto o come controllante o come controllato.”

Clausola n. 2

“La sottoscritta impresa offerente si impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori nonché ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento ad imprese terze.”

5/10



Clausola n. 3

“La sottoscritta impresa offerente si impegna a denunciare immediatamente alla Magistratura o agli Organi di Polizia, dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari.”

Clausola n. 4

“La sottoscritta impresa si impegna a comunicare al Commissario delegato senza ritardo, e fino al completamento dell'opera, ogni eventuale variazione relativa ai propri assetti societari nonché, di eventuali subappaltatori e/o subcontraenti chiamati a realizzare l'intervento nei cantieri, compresi i nominativi dei soggetti ai quali vengono affidate le seguenti forniture e servizi ivi compresi quelli ritenuti “sensibili”:

- *trasporto di materiali a discarica;*
- *smaltimento rifiuti;*
- *fornitura e/o trasporto terra;*
- *acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cava di prestito per movimento terra;*
- *fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;*
- *fornitura e/o trasporto di conglomerato bitumoso;*
- *noli a freddo di macchinari;*
- *fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, del decreto legislativo 163/2006;*
- *servizio di autotrasporto;*
- *“guardiania di cantiere”.*

Nel bando di gara sarà, altresì, specificato che gli strumenti contrattuali dovranno recepire tale obbligo, che non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva o ogni altra forma di illecita interferenza.

Il bando di gara dovrà, altresì, contenere la previsione di clausole, da inserire anche nei contratti a valle, che consentano la risoluzione del vincolo contrattuale da attivare a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia espletate dalle Prefetture UU.TT.G. ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998 n.252.

6/10



ART. 2

Modalità di trasmissione degli atti di gara

L'ANAS si impegna, con il presente accordo, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 12, comma 4 D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, ad informare tempestivamente il/i Prefetto/i competente/i dell'avvenuta pubblicazione dei bandi di gara – e relative scadenze – circa tutte le procedure di appalto di lavori di importo superiore a € **1.000.000,00** e di forniture e servizi di importo superiore ad € **100.000,00** che rientrano nelle competenze dell'ANAS.

L'ANAS si impegna, altresì, a comunicare al/i Prefetto/i competente/i gli elementi identificativi delle ditte partecipanti alle gare d'appalto degli importi di cui sopra, secondo la sottoindicata tempistica:

- alla scadenza della presentazione delle offerte in caso di procedura aperta;
- contestualmente alla spedizione delle lettere d'invito nei casi di procedura ristretta o procedura negoziata.

L'ANAS, ad aggiudicazione avvenuta, si impegna a comunicare tempestivamente al/i Prefetto/i competente/i gli estremi dell'appaltatore ed ogni elemento relativo ai soggetti ai quali l'impresa aggiudicataria intende affidare eventuali subappalti, subcontratti, nolo, forniture o altri tipi di servizio.

Le parti che sottoscrivono il presente accordo possono, comunque, concordare di sottoporre a monitoraggio singoli appalti anche di importo inferiore a quelli su indicati nonché contratti già in essere.

ART. 3

Revoca e risoluzione dal contratto

A seguito dell'aggiudicazione, L'ANAS comunicherà al/i Prefetto/i individuato/i secondo il criterio di competenza di cui all'art.4, per i contratti di cui in premessa, i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, chiamate a realizzare l'intervento o a fornire beni e/o servizi.

 7/10



Qualora a seguito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.P.R. 252/1998, sugli appalti di lavori, forniture e servizi di cui all'art. 2, comma 1, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, L'ANAS, a seguito della relativa informativa prefettizia applicherà o farà applicare la clausola di risoluzione del vincolo contrattuale prevista nel bando e nei contratti a valle inerenti la realizzazione dell'opera o la fornitura dei beni e/o servizi.

Nei casi di cui all'art. 11, comma 2, del D.P.R. 252/1998 (urgenza e decorrenza del termine ivi previsto), per i contratti, subcontratti, i servizi e le forniture presi in considerazione nel presente paragrafo è comunque richiesta, prima della stipulazione del contratto o dell'autorizzazione del subcontratto o dell'acquisizione delle forniture di beni e servizi, e nelle more del rilascio dell'informazione prefettizia, l'esibizione del certificato camerale con la dicitura antimafia, ai sensi dell'art. 5 dello stesso D.P.R. 252/1998.

In tutti i casi in cui agli effetti del presente protocollo non vi è obbligo di acquisizione delle informazioni antimafia, verrà, comunque, richiesta l'esibizione del certificato camerale di cui sopra anche per le fattispecie di importo inferiore alla soglia prevista dall'art. 1, comma 2, lett. e), del D.P.R. 252/98.

ART. 4

Anomalie e ritardi nell'esecuzione

L'ANAS si impegna a segnalare al/i Prefetto/i competente/i eventuali casi di dilazione o ritardo nell'esecuzione della prestazione che non presentino giustificazioni apparenti. Lo stesso si impegna a segnalare tutte le richieste di varianti in corso d'opera, ogni formulazione di riserve e di altre circostanze che possano essere indice di anomalie, dando notizia, secondo le modalità di volta in volta concordate, dei provvedimenti eventualmente adottati per fronteggiare le medesime.

La Prefettura – U.T.G. si impegna ad analizzare tali segnalazioni nell'ambito del Gruppo interforze e a condurre, ove ritenuto, controlli accurati.

8/10



ART. 5

Criterio di individuazione del Prefetto competente

Per “Prefetto/i competente/i” si intende il/i Prefetto/i nella cui giurisdizione territoriale insistono le opere o è prevista l’esecuzione della fornitura o l’espletamento dei servizi oggetto di gara di appalto.

ART. 6

Competenza del Responsabile Unico del Procedimento

Tutti gli impegni e gli adempimenti connessi all’esecuzione del presente protocollo da parte dell’ANAS saranno attuati dal Responsabile Unico del Procedimento dell’opera e saranno oggetto di monitoraggio dell’apposita “Unità Legalità e Trasparenza” di ANAS in accordo con i Gruppi Interforze sedenti presso gli Uffici Territoriali del Governo.

ART. 7

Monitoraggio in caso di affidamento a contraente generale

Per quanto riguarda le parti dell’opera che saranno realizzate mediante affidamento a contraente generale, si rinvia ad apposito accordo che verrà stipulato con ANAS – Soggetto aggiudicatore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 176, comma 3, lett. e, del decreto legislativo 163/2006.

ART. 8

Norma finale

Le diverse modalità di collaborazione previste nel presente protocollo hanno una valenza meramente interna tra le parti e non danno luogo ad alcuna forma di avvalimento, di validazione, di sostituzione o di trasferimento della responsabilità civile, amministrativa o contabile.

Trieste, 5 Agosto 2009

9/10



ANAS S.p.A.
Compartimento della Viabilità
per il Friuli Venezia Giulia
(Ing. Cesare Salice)

Prefettura U.T.G. di Udine
(Dott. Francesco Palazzolo)

Prefettura U.T.G. di Pordenone
(Dott. Francesco Cappetta)

Prefettura U.T.G. di Trieste
(Dott. Giovanni Balsamo)

Prefettura U.T.G. di Gorizia
(Dott.ssa Maria Augusta Marrosu)